


Legge sul consorzio dei Comuni del 22 febbraio 2010 (LCCom)

Linee guida



Impressum

Promotore

Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli enti locali (SEL)

Autori/supporto

Elio Genazzi	Capo della Sezione degli enti locali
Alan Lancetti	Ispettore giurista della Sezione degli enti locali
Carla Biasca	Capufficio amministrativo e del contenzioso della Sezione degli enti locali
John Derighetti	Capufficio della gestione finanziaria della Sezione degli enti locali

Editore

Sezione degli enti locali
Via Salvioni 14
6500 Bellinzona
Tel: 091/814.17.11
Fax: 091/814.17.19
E-mail: di-sel@ti.ch / www.ti.ch/sel

Citazione

Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli enti locali, Nuova Legge sul consorzio dei Comuni del 22 febbraio 2010 (LCCom), Linee guida per l'introduzione, giugno 2011

Indice

1. INTRODUZIONE	21
2. SCHEMI ILLUSTRATIVI	2
3. ORGANIZZAZIONE DEL NUOVO CONSORZIO	7
3.1 CONSIGLIO CONSORTILE	7
3.1.1 COMPOSIZIONE	7
3.1.2 DIRITTO DI VOTO, ISTRUZIONE DEI RAPPRESENTANTI	7
3.1.3 COMPETENZE DEL CONSIGLIO CONSORTILE	8
3.1.4 COINVOLGIMENTO E INFORMAZIONE DEI COMUNI	8
3.1.5 FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO CONSORTILE E MODALITÀ DI DECISIONE	9
3.1.6 DELEGHE DAL CONSIGLIO CONSORTILE ALLA DELEGAZIONE CONSORTILE	9
3.1.7 CONCLUSIONE	9
3.2 DELEGAZIONE CONSORTILE	10
3.2.1 COMPOSIZIONE	10
3.2.2 FUNZIONAMENTO E MODALITÀ DI DECISIONE	10
3.2.3 COMPETENZE DELLA DELEGAZIONE E FACOLTÀ DI DELEGA	10
4. CONTROLLO FINANZIARIO DEI COMUNI E GESTIONE FINANZIARIA DEL CONSORZIO	11
4.1 FINANZIAMENTO INVESTIMENTI CONSORTILI	11
4.2 ORGANO DI CONTROLLO ESTERNO	11
4.3 PIANO FINANZIARIO	11
4.4 PRINCIPI DELLA GESTIONE FINANZIARIA CONSORTILE	121
5. NOVITÀ DIVERSE	122
5.1 MANDATI DI PRESTAZIONE	12
5.2 DIPENDENTI CONSORTILI	12
5.3 BENI CONSORTILI	12
7. LA NLCCOM, ARTICOLO PER ARTICOLO	14

Premesse

L'esigenza di una nuova legge sui Consorzi di Comuni

La precedente Legge sul consorzio dei Comuni, approvata dal Gran Consiglio il 21 febbraio 1974 ed entrata in vigore il 1. giugno 1975, ha accompagnato per decenni l'attività dei Consorzi attivi sul territorio cantonale.

La collaborazione intercomunale è nata per sopperire alle carenze di enti locali sottodimensionati in rapporto agli oneri amministrativi, tecnici e finanziari dei servizi pubblici di competenza dell'Autorità comunale.

Per quanto i Consorzi abbiano in tutti questi anni sopperito egregiamente allo svolgimento di determinati compiti cui i Comuni non erano in grado di far fronte singolarmente, da tempo e da più parti, sia a livello comunale sia parlamentare, erano giunte sollecitazioni a metter mano alla legge.

A sostegno delle richieste vi era soprattutto l'idea secondo cui, a ragione o a torto, l'attività dei Consorzi sarebbe in un certo qual modo sfuggita al controllo dei Comuni. In particolare con il passare del tempo si sarebbero determinate situazioni indesiderate quali la perdita:

- da parte dei Comuni del potere di controllo, anche finanziario, sulle gestione del servizio e sulle modalità/mezzi di esecuzione del medesimo
- da parte della collettività locale della facoltà di far valere le proprie preferenze che devono essere mediate con quelle dei Comuni consorziati e dell'ente consortile medesimo.

I tentativi di proporre delle revisioni di legge si sono susseguiti negli anni senza tuttavia giungere ad una effettiva concretizzazione. I progetti del 1989, del 1999, ma anche quello licenziato dal Governo con Messaggio governativo n. 5225 del 20 marzo 2002 non ebbero il seguito voluto. Quest'ultima proposta è stata peraltro ritirata dal Consiglio di Stato su richiesta della Sottocommissione della legislazione incaricata dell'esame granconsigliare. Ciò con l'auspicio e l'indicazione di reimpostare la nuova legge secondo schemi che si avvicinassero a quelli delle società di diritto privato e con un accentramento di competenze di controllo e di istruzione sui Municipi dei Comuni consorziati.

Con Messaggio n. 6164 del 20 gennaio 2009 il Governo è infine giunto a proporre una nuova Legge sul consorzio dei Comuni in sostituzione di quella del 1974. Ciò tenendo segnatamente conto delle citate suggestioni emerse dai lavori della Sottocommissione della legislazione con l'obiettivo:

- di garantire ai Comuni consorziati un primario e più incisivo controllo sull'attività del Consorzio
- di migliorare il funzionamento dei Consorzi
- di dotare gli stessi di adeguati strumenti di controllo finanziario
- di aprire la possibilità di modalità organizzative interne diverse rispetto alla forma usuale.

Il 22 febbraio 2010 il Gran Consiglio ha approvato la nuova *Legge sul consorzio dei Comuni*. La stessa è poi stata oggetto di un ricorso al Tribunale federale respinto da quest'ultimo in data 7 aprile 2011. La nuova legge sarà accompagnata dal relativo Regolamento di applicazione.

I. Introduzione

Gli ambiti in cui è impiegata la forma del Consorzio tra Comuni sono principalmente la protezione civile, le case per anziani, la raccolta dei rifiuti, la depurazione delle acque, l'approvvigionamento idrico ed il settore scolastico. Se da una parte le aggregazioni hanno permesso di diminuire il numero di Consorzi, dall'altra quelli esistenti assumono maggiore importanza con comprensori viepiù ampi.

Secondo gli intendimenti del Legislatore la nuova Legge sul Consorzio dei Comuni del 2010 (in seguito *nLCCom o nuova legge*) ha l'obiettivo di fornire ai Comuni strumenti di controllo dei Consorzi più incisivi e di migliorarne il funzionamento.

La nLCCom prescrive i principi organizzativi e di funzionamento fondamentali del nuovo Consorzio di Comuni in una cinquantina di articoli di legge. Il Consorzio di Comuni, corporazione di diritto pubblico, ben si distingue da altre forme organizzative di diritto privato, quali le Associazioni, le Fondazioni, le Società anonime, ecc. Nondimeno la nuova forma consortile, con l'intento di correggere taluni meccanismi della vecchia Legge sul consorzio dei Comuni (in seguito *vLCCom o vecchia legge*) e di velocizzare i processi decisionali, si avvicina per certi aspetti ai soggetti di diritto privato. Ad esempio il funzionamento del Consiglio consortile è radicalmente mutato: secondo le nuove disposizioni il diritto di voto di ciascun Comune sarà infatti esercitato attraverso un unico rappresentante comunale che eserciterà un numero di voti predefinito nello statuto. Tale impostazione presenta quindi analogie con la Società anonima, in cui ogni azionista nell'assemblea detiene un proprio pacchetto di azioni e vi esercita i diritti derivanti dallo stesso.


Secondo il principio "chi comanda paga", spesso sollecitato dai Comuni e fatto proprio dal Parlamento, i Comuni che assumono la maggior parte dei costi consortili potranno ora, in funzione delle scelte operate a livello statutaria, avere maggiore peso nelle decisioni consortili.

Di rilievo ancora evidenziamo che in base alla nLCCom vi sarà un'unica forma di organizzazione consortile. Verrà quindi a cadere (salvo nel periodo transitorio previsto dalla legge) la possibilità di mantenere le modalità di organizzazione speciale finora permesse dall'art. 2 vLCCom, in cui i Legislativi comunali di più Comuni fungevano da Consiglio consortile.

Nel presente fascicolo si affronta la nuova legge con alcuni schemi illustrativi, con una sintesi dei cambiamenti principali e, successivamente, con un commento articolo per articolo delle nuove disposizioni.

2. Schemi illustrativi


Schema 1: organi consortili e loro composizione secondo la nuova legge



Dallo schema esposto si evince che gli organi consortili sono ora così composti: il Consiglio consortile da un solo **rappresentante** per Comune; in Delegazione consortile i **delegati** (che non possono più essere scelti tra i membri del Consiglio consortile) sono al massimo 5.


I conti consortili sono esaminati obbligatoriamente dall'organo di controllo esterno (revisore) che prepara un rapporto all'attenzione della Delegazione, dei Municipi e dei Rappresentanti. I Municipi possono chiedere verifiche ed informazioni puntuali all'organo di revisione e impartiscono le istruzioni di voto al proprio rappresentante. E' conseguentemente **abrogata la Commissione della gestione**.

Schema 2: organi consortili e loro composizione secondo la vecchia legge




Dallo schema esposto si evince che i vecchi organi consortili erano così composti: il Consiglio consortile da un numero di membri per Comune che variava in funzione della popolazione e secondo quanto stabilito dagli statuti. I consiglieri consortili si costituivano in gruppi in occasione della seduta costitutiva e a loro volta, secondo il sistema proporzionale, eleggevano la Delegazione consortile composta da massimo 11 delegati. Gli investimenti erano preavvisati dai Legislativi comunali e i conti consortili trasmessi ai Municipi per eventuali osservazioni. La Commissione della gestione preavvisava i conti al Consiglio consortile che decideva indipendentemente da eventuali osservazioni dei Comuni.

Schema 3: iter costituzione nuovo Consorzio




Rispetto allo schema precedente le tappe da percorrere per costituire un nuovo Consorzio sono ridotte non essendoci il preavviso del Consiglio consortile.

Schema 4: iter decisionale per gli investimenti consortili




Dallo schema si evincono le tappe per la decisione di un investimento da parte del Consorzio. Occorre ribadire che è abrogato il preavviso dei legislativi comunali ai sensi del vecchio art. 33 LCCom, di fatto sostituito dalle istruzioni vincolanti dei Municipi ai rispettivi rappresentanti in Consiglio consortile. Dopo la decisione del Consiglio consortile sull'investimento il Comune, su richiesta del Consorzio, effettuerà i versamenti (acconti, conguagli) e registrerà nel suo conto degli investimenti (gruppo 56 "contributi per investimenti") la propria quota.

Schema 5: iter decisionale per l'approvazione dei conti consortili



Nello schema alla pagina precedente sono illustrate le tappe per l'approvazione dei conti consortili. Informazioni e raggugli possono sempre essere richiesti sia alla Delegazione sia all'Organo di controllo (per i conti consuntivi). Quest'ultimo deve elaborare e trasmettere in proprio rapporto entro un mese dalla seduta di approvazione dei conti consuntivi.

Schema 6: iter decisionale per altri oggetti di competenza del Consiglio consortile



Lo schema illustra le tre tappe per decidere gli altri oggetti di competenza del Consiglio consortile. Si segnala che convenzioni, mandati e regolamenti consortili devono essere inoltrati al Consiglio di Stato per ratifica (cfr. art. 37 e 38 nLCCom).

3. Organizzazione del nuovo Consorzio

3.1 Consiglio consortile

3.1.1 Composizione

Il Consiglio consortile sarà composto da **un solo rappresentante per Comune**, designato dai Legislativi comunali su proposta dei Municipi (art. 15 cpv. 1 nLCCom). Il Consiglio consortile avrà quindi un numero di membri corrispondente al numero dei Comuni facenti parte del Consorzio.

Con la nuova legge scompaiono quindi i Consigli consortili costituiti da numerosi delegati che, frequentemente, causavano difficoltà di quorum. Il nuovo Consiglio consortile sarà per certi versi analogo ad un'assemblea di azionisti di una SA. I Comuni, rappresentati da una sola persona, disporranno di un numero di voti definito nello statuto.

Può essere designato rappresentante del Comune qualsiasi cittadino con diritto di voto (municipali, membri dei Legislativi, funzionari comunali anche non domiciliati nel comprensorio, terzi).

A differenza di quanto accadeva con la vecchia legge, in caso di impedimenti o assenza del rappresentante, il supplente, anch'esso designato dal Legislativo comunale, può partecipare alla seduta in sua sostituzione (art. 15 cpv. 1 nLCCom).

Inoltre i rappresentanti in Consiglio consortile non potranno più essere proposti nel corso della seduta costitutiva come membri della Delegazione consortile. I Municipi dovranno istruire i rispettivi rappresentanti circa la designazione dei membri della Delegazione consortile.

Nella misura in cui il Consorzio fosse **costituito da pochi Comuni** ed il rappresentante in Consiglio consortile fosse contemporaneamente municipale di un Comune consorziato, il legame Consorzio-Comune si esprimerà in modo molto diretto.

3.1.2 Diritto di voto, istruzione dei rappresentanti

Salvo diversa disposizione statutaria, ogni Comune attraverso il proprio rappresentante esercita in Consiglio consortile un numero di voti in proporzione alla sua popolazione (art. 16 cpv. 1 nLCCom). **Ciò significa che i Comuni sono liberi di concordare statutariamente una ripartizione diversa**, secondo le valutazioni che ritengono più opportune, per esempio con riferimento alla chiave di riparto delle spese consortili.

Diversamente da quanto accadeva con la vecchia legge, ora i rappresentanti votano in consiglio consortile secondo l'istruzione municipale e redigono un rapporto annuo sull'attività svolta all'indirizzo degli organi comunali (art. 16 cpv. 5 nLCCom).

Il rapporto in linea di principio dovrà orientarsi alle indicazioni dell'art. 5 RALOC.

I Municipi hanno inoltre il diritto di sospendere immediatamente il rappresentante che non ossequiasse le istruzioni vincolanti impartite; i Legislativi comunali possono a loro volta decidere la sua revoca (art. 16 cpv. 6 nLCCom). In questa evenienza, transitoriamente, il rappresentante comunale viene sostituito dal supplente.

3.1.3 Competenze del Consiglio consortile

Le competenze del Consiglio consortile, quindi gli oggetti sui quali può statuire validamente nell'ambito dei compiti consortili, sono definite all'art. 16 nLCCom, segnatamente:

- conti preventivi e consuntivi (lett. a);
- sorveglianza sull'amministrazione (lett. b);
- spese di investimento (lett. c);
- nomine di sua competenza (lett. d);
- opere consortili sulla base di preventivi e di progetti definitivi con stanziamento dei crediti necessari (lett. e);
- acquisizione, donazione, successione, permuta, l'affitto, alienazione o cambiamento di destinazione dei beni consortili (lett. f);
- modifica, sospensione e abrogazione dei regolamenti consortili (lett. g);
- autorizzazione alla Delegazione a intraprendere, stare in lite, a transigere o a compromettere (lett. h);
- esercizio di competenze che non siano espressamente conferite dalla legge ad altro organo (lett. i).

La nuova legge non prevede più nessuna Commissione del Legislativo. Essendo i rappresentanti dei Comuni vincolati dalle istruzioni dei Municipi, le stesse non avrebbero più potuto incidere sull'esito delle decisioni del Consiglio consortile.

3.1.4 Coinvolgimento e informazione dei Comuni

I **conti preventivi e consuntivi** sono inviati ai Municipi ed ai rappresentanti comunali almeno due mesi prima della seduta. La **Commissione della gestione è abrogata** ed è sostituita da un **organo di revisione esterno obbligatorio** (art. 26 nLCCom).

L'organo di controllo invia il proprio rapporto ai Municipi **almeno un mese** prima della seduta (cfr. art. 34 cpv. 2 nLCCom). I **Municipi direttamente (o per il tramite del rappresentante comunale) possono chiedere informazioni all'organo di controllo come pure alla Delegazione in ogni momento** (cfr. artt. 34 cpv. 3 e 35 cpv. 3 nLCCom), ed istruire il rappresentante sull'accettazione o meno dei conti.

In materia di investimenti - entro i limiti delle competenze delegate al Consorzio - sono state rafforzate le modalità di coinvolgimento dei Comuni: progetti definitivi, preventivi e piano di finanziamento delle opere consortili vanno sottoposti ai Municipi con un **preavviso di almeno 4 mesi** dalla seduta di Consiglio consortile (art. 35 cpv. 1 LCCom). Ciò è presupposto essenziale per il controllo dei Comuni e perché attraverso i loro Municipi possano impartire l'istruzione ai delegati per le decisioni in Consiglio consortile. E' conseguentemente stato abrogato il vecchio e tanto discusso art. 33 vLCCom che prescriveva per le opere consortili un preavviso (di 6 mesi) non vincolante da parte dei Legislativi comunali.

Per quanto attiene agli altri oggetti di competenza decisionale del Consiglio consortile (art. 16 nLCCom), la relativa documentazione va sottoposta dalla Delegazione ai Municipi **almeno due mesi** prima della seduta del Consiglio consortile (art. 35 cpv. 1 nLCCom).

3.1.5 Funzionamento del Consiglio consortile e modalità di decisione

Il Consiglio consortile si riunisce almeno in due sessioni annuali per esame e delibera sui conti del Consorzio alla data prevista dallo statuto, inoltre quanto richiesto dalla Delegazione consortile o da almeno 1/5 dei Municipi consorziati.

La seduta è convocata con avviso all'albo comunale e comunicazione personale scritta ad ogni rappresentante con l'indicazione del luogo, dell'ora e dell'ordine del giorno. Ogni Comune tramite il proprio rappresentante può presentare proposte su oggetti di competenza del Consiglio consortile nella forma della mozione; essa viene esaminata e preavvisata dalla Delegazione entro 6 mesi. Il Consiglio consortile decide entro un anno.

Il Consiglio consortile si riunisce in seduta pubblica e può discutere e decidere **solo se sono presenti rappresentanti dei Comuni che dispongono della maggioranza assoluta dei voti** (art. 18 cpv. 2 nLCCom). Salvo diversa disposizione statutaria, il Consiglio consortile decide **a maggioranza assoluta dei voti presenti (50% + 1)**. Di principio un solo Comune non può avere la maggioranza assoluta dei voti (art. 16 cpv. 3 nLCCom).

I messaggi, ad eccezione di quelli sui conti, possono essere ritirati prima della deliberazione del Consiglio consortile. Il Consiglio consortile può rinviare i messaggi alla Delegazione consortile.

3.1.6 Deleghe dal Consiglio consortile alla Delegazione consortile

Giusta l'art. 17 cpv. 3 nLCCom sono delegabili alla Delegazione consortile decisioni in materia di: spese di investimento (lett. c), opere consortili (lett. e), acquisizioni, donazioni, permuta, affitti, alienazioni o cambi di destinazioni di beni consortili (lett. f), vertenze giudiziarie (lett. h) ed altre competenze non espressamente conferite dalla legge ad altro organo (lett. i). I Comuni devono dunque precisare nello statuto il margine di autonomia che intendono eventualmente concedere alla Delegazione con i relativi limiti di spesa.

3.1.7 Conclusione

Il ruolo di verifica sui conti, sugli investimenti e sugli altri oggetti di spettanza del Consiglio consortile di fatto compete ora primariamente e direttamente ai Municipi che devono esaminare gli oggetti e impartire l'istruzione ai propri rappresentanti chiamati a deliberare in Consiglio consortile. Questi ultimi fungeranno da "porta parola" dei Municipi.

Nondimeno, in funzione dell'intesa che verrà concordata tra i rappresentanti comunali ed i rispettivi Esecutivi, potranno nascere rapporti di lavoro proficui, evitando istruzioni eccessivamente rigide per oggetti che richiedono preventivamente concertazione, condivisione di obiettivi e flessibilità in funzione delle posizioni assunte dagli altri Comuni. In questo senso, se da una parte la nuova legge garantisce ai municipi un controllo teorico sui rappresentanti comunali pressoché assoluto, dall'altra occorre pure considerare che a livello pratico un'istruzione municipale tassativa, a dipendenza dell'oggetto in discussione, potrebbe causare "ingessature" problematiche. L'esperienza concreta sarà d'aiuto ai Municipi per suggerire istruzioni più o meno "ammorbidite" in funzione dell'oggetto.

3.2 Delegazione consortile

3.2.1 Composizione

La Delegazione si compone di un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri (due supplenti per le delegazioni di tre). Può essere nominato membro della Delegazione consortile qualsiasi cittadino domiciliato e avente diritto di voto nel comprensorio consortile.

A differenza di quanto accadeva con la vecchia legge, i membri della Delegazione consortile non possono più essere scelti tra i membri del Consiglio consortile.

La Delegazione è nominata dal Consiglio consortile nella seduta costitutiva; l'elezione avviene in forma tacita quando il numero di candidati non supera il numero degli eleggendi. In presenza di più proposte rispetto al numero degli eleggendi, le stesse vengono tutte messe singolarmente ai voti (voto palese). Sono eletti i candidati con il maggior numero di voti.

Presidente e Vice Presidente sono decisi dalla Delegazione al suo interno a scrutinio segreto o in forma tacita in presenza di una sola proposta. Come per il Consiglio consortile, anche in Delegazione vige il principio del divieto della maggioranza assoluta di un Comune membro.

3.2.2 Funzionamento e modalità di decisione

La Delegazione funziona analogamente ad un esecutivo comunale (cfr. art. 24 nLCCom ed il rinvio agli 83 e segg. LOC). Ciò comporta in particolare il rispetto di determinate regole, in particolare evidenziamo le seguenti:

- le sedute sono dirette dal Presidente (art. 98 LOC);
- la partecipazione è obbligatoria (art. 96 LOC);
- la delegazione può validamente deliberare in presenza della maggioranza assoluta dei membri; se per due volte consecutive non è presente la maggioranza assoluta;
- la delegazione può validamente deliberare alla terza convocazione qualunque sia il numero dei presenti (cfr. art. 97 LOC).

Le risoluzioni sono adottate a maggioranza dei presenti, non è possibile astenersi. In caso di ripetuta parità decide il Presidente (cfr. art. 99 LOC).

3.2.3 Competenze della Delegazione e facoltà di delega

Le competenze della Delegazione sono enumerate all'art. 23 nLCCom. Essa dirige l'amministrazione consortile ed è organo esecutore delle decisioni del Consiglio consortile.

Analogamente all'ambito comunale (cfr. art. 9 cpv. 3 e 5 LOC), con l'art. 14 nLCCom è introdotta anche la possibilità di delega dalla Delegazione consortile al Segretario consortile e all'amministrazione consortile. In tal caso lo statuto deve precisare tale possibilità. L'obiettivo è quello di sgravare la Delegazione da competenze decisionali minori e di ordinaria amministrazione.

Evidenziamo come nel caso di deleghe all'amministrazione consortile, comprese eventuali deleghe di spesa di gestione corrente sia imperativo prevedere internamente un sistema di controllo atto a verificare il corretto espletamento delle deleghe.

4. Controllo finanziario dei Comuni e gestione finanziaria del Consorzio

4.1 Finanziamento investimenti consortili

Con decreto legislativo del 12 marzo 2012 (cfr. FU 23/2012 pag. 2209), successivo all'approvazione della nuova LCCom, il Gran Consiglio ha approvato un'iniziativa parlamentare elaborata volta a modificare il nuovo art. 29 LCCom che regola le modalità di finanziamento degli investimenti consortili. Con le modifiche introdotte all'art. 29 LCCom è attribuita ai Comuni piena autonomia nello stabilire la modalità preferita di finanziamento e ammortamento degli investimenti, prescrivendo nello statuto se gli stessi sono eseguiti e ammortizzati dal Consorzio oppure se, una volta effettuato l'investimento, ogni Comune liquida subito la propria quota, ritirandola e attivando la stessa nei conti comunali. Con quest'ultima opzione il Consorzio resta privo di debiti, spetta ai Comuni provvedere all'ammortamento della propria tranches di investimento. Originariamente l'art. 29 LCCom non lasciava tale margine di scelta ai Comuni e prescriveva l'obbligo di ripartire subito gli investimenti sui Comuni consorziati, i quali sarebbero stati, se del caso, tenuti a rifinanziarsi presso un istituto di credito. Scelta infine corretta e ritenuta eccessiva dal Legislativo cantonale (cfr. Messaggio governativo n. 6573 del 23 novembre 2011), così come riferito dalla Circolare n. 20120523-5 del 23 maggio 2012 consultabile sul sito.

4.2 Organo di controllo esterno

Gli artt. 26, 32 e 24 nLCCom prevedono un controllo finanziario più approfondito, introducendo il supporto **obbligatorio di un organo di controllo esterno**, che opera secondo i disposti previsti per i Comuni (art. 171 a cpv. 2 LOC, nonché la Direttiva dipartimentale del 16 gennaio 2009 scaricabile dal sito www.ti.ch/sel).

L'organo di controllo è incaricato di esaminare i conti consuntivi, la gestione finanziaria e la tenuta della contabilità. Esso deve inviare il proprio rapporto ai Municipi almeno un mese prima della seduta di approvazione dei conti consuntivi (cfr. art. 34 cpv. 2 nLCCom). Lo statuto può assegnare all'organo di controllo esterno ulteriori compiti sistematici.

4.3 Piano finanziario

I Consorzi devono dotarsi di un **piano finanziario** secondo le norme della Legge organica comunale (art. 32 nLCCom). Tale documento avrà un carattere **informativo importante** soprattutto per i Consorzi ed i Comuni che devono pianificare sul lungo termine importanti investimenti di rinnovo delle strutture.

La Delegazione consortile dovrà trasmettere copia del piano finanziario almeno due mesi prima della seduta di Consiglio consortile in cui viene discusso. Consorzi di poca entità possono chiedere di rinunciare al piano finanziario scegliendo di elaborare una valutazione di sostenibilità finanziaria per il singolo investimento.

4.4 Principi della gestione finanziaria consortile

Per la tenuta contabile l'art. 31 nLCCom fa espressamente rimando agli artt. 151 e segg. LOC e al Regolamento sulla gestione finanziaria e contabilità dei Comuni.

Novità diverse

4.5 Mandati di prestazione

Con l'art. 1 cpv. 2 nLCCom si precisa che, accanto ai compiti principali di pertinenza di tutti i Comuni, al Consorzio può essere delegata l'esecuzione di compiti accessori concernenti uno o alcuni di essi (eventualmente anche di Comuni terzi) attraverso **mandati di prestazione**. Anche in questo caso una simile facoltà deve essere precisata nello statuto. Al contrario, in assenza di una specifica scelta statutaria, il compito delegato al Consorzio è **unico ed esclusivo**.

4.6 Dipendenti consortili

L'art. 25 nLCCom precisa che ai **dipendenti consortili** sono applicabili i disposti del Titolo III Capitolo I Legge organica comunale (art. 125 e segg.). I Consorzi dovranno pertanto prestare attenzione a voler eventualmente adeguare i regolamenti organici per i dipendenti, ciò nella misura in cui non risultassero già conformi ai disposti LOC (nomina, periodo annuale di prova, obbligo del segreto d'ufficio, provvedimenti disciplinari, ecc.).

4.7 Beni consortili

In tema di beni consortili è stato inserito un nuovo art. 41 nLCCom con rimando ai disposti della LOC sui beni comunali (art. 176 e segg. LOC).

La ripresa di attivi e passivi da parte dei Comuni non toglie la proprietà dei beni immobili di cui il Consorzio resta formalmente proprietario. Ne consegue che l'alienazione degli stessi è ammessa unicamente qualora essi siano classificati come beni patrimoniali oppure in fase di liquidazione del Consorzio. Sono auspicabili a livello statutario delle disposizioni al riguardo.

5. La nLCCom, articolo per articolo

Di seguito sono ripresi in nuovi articoli di legge affiancati ai corrispondenti articoli della vecchia legge. In grassetto sono evidenziate le modifiche. A margine vi sono delle note esplicative.

CAPITOLO PRIMO - Generalità

ARTICOLO 1

Scopo del Consorzio e sua natura giuridica

NUOVA LEGGE

¹Due o più Comuni possono formare un Consorzio per l'esercizio di una o più attività di pubblico interesse di loro competenza.

²**Se previsto dallo statuto, può essere delegato al Consorzio lo svolgimento di compiti accessori attraverso mandati di prestazione**

³ Il Consorzio è corporazione di diritto pubblico.

VECCHIA LEGGE

¹Due o più Comuni possono formare un Consorzio per l'esercizio di una o più attività di pubblico interesse di loro competenza.

²Il Consorzio è corporazione di diritto pubblico.

Nota:

Accanto ai compiti principali di competenza di tutti i Comuni, quale novità al Consorzio possono essere delegate in parallelo compiti accessori concernenti uno o alcuni di essi, eventualmente anche di Comuni terzi. Tale facoltà deve tuttavia essere espressamente precisata nello statuto. Il Consorzio può così divenire uno strumento di collaborazione in cui, accanto ad una piattaforma comune di competenze delegate dai Comuni, possono essergli delegati compiti accessori su richiesta puntuale di uno o più Comuni. Sono compiti accessori quelli afferenti all'attività svolta (come per esempio un servizio aggiuntivo nell'ambito della raccolta rifiuti). Naturalmente i costi di questo compito o servizio accessorio dovranno essere caricati unicamente al/ai Comune/i richiedente/i.

Per il mandato di prestazione vale l'art. 193 b LOC (cfr. messaggio governativo 5897 del 6 marzo 2007, FU 39/2008 del 13 maggio).

ARTICOLO 2

Diritto applicabile

NUOVA LEGGE

La presente legge è applicabile a tutti i Consorzi salvo che non sia diversamente stabilito da leggi speciali.

VECCHIA LEGGE

¹La presente legge è applicabile a tutti i Consorzi salvo che non sia diversamente stabilito da leggi speciali.

²Per attività di poca importanza o che non richiedono una struttura organizzativa particolare, lo statuto del Consorzio può adottare un disciplinamento diverso, riservata la ratifica del Consiglio di Stato.

Nota:

Viene abrogata la deroga prevista all'art. 2 cpv. 2 vecchia legge che permetteva di istituire "Consorzi speciali" per Consorzi di poca importanza per struttura, impegno operativo e finanziario, variazioni organizzative rispetto alla legge: ciò in particolare avveniva mediante la possibilità di prescindere dalla costituzione del Consiglio consortile, ritenuto che il ruolo di quest'ultimo sarebbe stato facilmente assunto dai Legislativi comunali.

Le situazioni particolari e transitorie vengono ora affrontate al nuovo art. 47 cpv. 7 (Consorzi esistenti secondo l'odierno art. 2 cpv. 2 e quelli costituiti per una durata limitata o con attività di poca entità).

In sostanza i "Consorzi speciali" aventi quale organo Legislativo i propri Consigli comunali dovranno obbligatoriamente valutare un cambiamento organizzativo. A dipendenza delle circostanze occorrerà valutare la soluzione ritenuta più indicata per proseguire l'attività.

ARTICOLO 3

Istituzione del Consorzio ***1. Volontaria***

NUOVA LEGGE

Il Consorzio può essere istituito volontariamente, per decisione delle Assemblee, rispettivamente dei Consigli comunali dei Comuni interessati.

VECCHIA LEGGE

Il Consorzio può essere istituito volontariamente, per decisione delle Assemblee, rispettivamente dei Consigli comunali dei Comuni interessati.

Nota:

Invariato rispetto alla situazione attuale.

ARTICOLO 4

2. Coattiva

NUOVA LEGGE

¹Il Consorzio può essere istituito coattivamente per decreto del Consiglio di Stato, uditi i Comuni interessati quando ciò è **giustificato** per il razionale esercizio di una o più attività e non è possibile l'istituzione volontaria, segnatamente per il rifiuto di uno o più Comuni o il mancato accordo tra gli stessi.

²Contro il decreto di consorzio ogni Comune interessato può interporre ricorso al Gran Consiglio **entro 60 giorni**.

³Il ricorso ha effetto sospensivo; il Gran Consiglio decide entro 6 mesi dalla ricezione del ricorso.

⁴**La decisione del Gran Consiglio è impugnabile davanti al Tribunale cantonale amministrativo entro 30 giorni.**

VECCHIA LEGGE

¹Il Consorzio può essere istituito coattivamente per decreto del Consiglio di Stato, uditi i Comuni interessati quando ciò è indispensabile per il razionale esercizio di una o più attività e non è possibile l'istituzione volontaria, segnatamente per il rifiuto di uno o più Comuni o il mancato accordo tra gli stessi.

²Contro il decreto di consorzio ogni Comune interessato può interporre il ricorso al Gran Consiglio entro 30 giorni. Il ricorso ha effetto sospensivo. Il Gran Consiglio decide entro 6 mesi dalla ricezione del ricorso.

Nota:

Quando ritenuto giustificato per il razionale esercizio di una o più attività il Consiglio di Stato, in caso di rifiuto di uno o più Comuni, potrà istituire coattivamente un Consorzio di Comuni. E' stato esteso il termine di 60 giorni per il ricorso al Gran Consiglio ed aggiunto il cpv. 4 quale adeguamento legislativo.

ARTICOLO 5

Statuto 1. Principio

NUOVA LEGGE

Il Consorzio è disciplinato dallo statuto consortile.

VECCHIA LEGGE

Il Consorzio è disciplinato dallo statuto consortile.

Nota:

Invariato rispetto alla vecchia legge.

ARTICOLO 6

2. Contenuto

NUOVA LEGGE

Lo statuto deve indicare:

- a) i Comuni consorziati;
- b) la denominazione del Consorzio;
- c) lo scopo del Consorzio e le competenze comunali ad esso delegate;
- d) il comprensorio e la sede;
- e) la durata del Consorzio;
- f) gli organi consortili, la loro composizione, il loro funzionamento e il diritto di voto, secondo i disposti della presente legge;**
- g) la forma di finanziamento e la chiave di riparto delle spese di gestione corrente e degli investimenti tra i singoli Comuni;**
- h) le deleghe di competenze alla Delegazione e all'Amministrazione consortile;**
- i) i compiti statutari dell'organo di controllo esterno;**
- l) le modalità di liquidazione del Consorzio e la destinazione del patrimonio consortile in caso di scioglimento;**
- m) le disposizioni in caso di adesione di nuovi Comuni;**
- n) i compiti delegati ai sensi dell'art. 1 cpv. 2;**
- o) ogni altra norma sull'organizzazione e il funzionamento del Consorzio che non sia esplicitamente deferita ad un regolamento consortile.**

VECCHIA LEGGE

Lo statuto deve indicare:

- a) i Comuni consorziati;
- b) la denominazione del Consorzio;
- c) lo scopo del Consorzio e le competenze comunali ad esso delegate;
- d) il comprensorio e la sede;
- e) la durata del Consorzio;
- f) gli organi consortili, i criteri e la forma per la loro composizione numerica, segnatamente per quanto riguarda la partecipazione dei Comuni membri;
- g) la forma di finanziamento e la chiave di riparto delle spese tra i singoli Comuni;
- h) ogni altra norma sull'organizzazione e il funzionamento del Consorzio che non sia esplicitamente deferita ad un regolamento consortile.

Nota:

Sono state inserite le seguenti completazioni rispetto all'art. 6 vLCCom:

- let. f:** negli statuti dovranno essere regolati aspetti quali l'organizzazione consortile, il diritto di voto in seno al Consiglio consortile, la nomina del Presidente del Consiglio consortile, ecc., non stabiliti dalla legge (cfr. artt. 15, 16 e 17);
- lett. h, i:** le deleghe Legislativo-Esecutivo nonché Esecutivo-Amministrazione consortile vanno previste statutariamente (cfr. nota agli artt. 14 e 17), così come gli ulteriori compiti dell'organo di controllo esterno oltre a quelli previsti dalla presente legge;
- lett. l, m:** le nuove lett. l e m disciplinano la liquidazione del Consorzio e la destinazione del patrimonio consortile al momento dello scioglimento dell'Ente, come pure le disposizioni in caso di adesione di un nuovo Comune. Si privilegia al riguardo l'autonomia decisionale dei Comuni membri al momento della costituzione del Consorzio (cfr. anche nota art. 46);
- let. n:** si specificano i compiti delegati ai sensi dell'art. 1 cpv. 2.
- let. o:** riprende l'attuale lett. h.

ARTICOLO 7

3. Adozione a) in caso di istituzione volontaria

NUOVA LEGGE

¹Nel caso di istituzione volontaria, il progetto di statuto è allestito da una delegazione dei Municipi dei Comuni interessati.

²Il progetto di statuto è adottato dalle Assemblee, rispettivamente dai Consigli comunali nell'ambito della deliberazione sulla adesione al Consorzio.

³L'adozione dello statuto consortile equivale all'adozione di un regolamento comunale giusta le norme della legge organica comunale.

⁴**La Delegazione dei Municipi trasmette lo statuto consortile al Consiglio di Stato che decide entro 60 giorni sulle eventuali divergenze od opposizioni dei Comuni interessati e lo ratifica; la decisione deve essere motivata.**

VECCHIA LEGGE

¹Nel caso di istituzione volontaria, il progetto di statuto è allestito da una delegazione dei Municipi dei Comuni interessati.

²Il progetto di statuto è adottato dalle Assemblee, rispettivamente dai Consigli comunali nell'ambito della deliberazione sulla adesione al Consorzio.

³L'adozione dello statuto consortile equivale all'adozione di un regolamento comunale giusta le norme della Legge organica comunale.

⁴La Delegazione dei Municipi trasmette lo statuto consortile al Consiglio di Stato che decide entro 30 giorni sulle eventuali divergenze od opposizioni dei Comuni interessati e lo ratifica. La decisione deve essere motivata.

Nota:

E' stato esteso il termine di 60 giorni mentre la proposta del messaggio governativo era semplicemente lo stralcio del termine di 30 giorni che realisticamente spesso non è possibile rispettare.

ARTICOLO 8

b) in caso di istituzione coattiva

NUOVA LEGGE

¹Nel caso di istituzione coattiva, lo statuto è adottato secondo le norme dell' art. 7.

²Se i Comuni interessati non vi provvedono entro 6 mesi, lo statuto sarà emanato dal Consiglio di Stato sentiti preliminarmente i Comuni stessi; è applicabile per analogia l' art. 4.

VECCHIA LEGGE

¹Nel caso di istituzione coattiva, lo statuto è adottato secondo le norme dell' art. 7.

²Se i Comuni interessati non vi provvedono entro 6 mesi, lo statuto sarà emanato dal Consiglio di Stato sentiti preliminarmente i Comuni stessi. È applicabile per analogia l' art. 4 cpv. 2.

Nota:

Invariato rispetto alla vecchia legge salvo il rimando integrale all'art. 4.

ARTICOLO 9

4. Acquisto della personalità giuridica

NUOVA LEGGE

Il Consorzio acquista la personalità giuridica con la ratifica o con l'emanazione dello statuto da parte del Consiglio di Stato.

VECCHIA LEGGE

Il Consorzio acquista la personalità giuridica con la ratifica o con l'emanazione dello statuto da parte del Consiglio di Stato.

Nota:

Invariato rispetto alla vecchia legge.

ARTICOLO 10

5. Modifica dello statuto a) volontaria

NUOVA LEGGE

¹Lo statuto può essere modificato in ogni tempo su proposta:

- a) di un Comune membro;
- b) **della Delegazione consortile;**
- c) dell'Autorità cantonale di vigilanza.

²La **Delegazione consortile** esamina le proposte e le trasmette con il proprio preavviso scritto ai Comuni consorziati; per il resto è applicabile per analogia la procedura dell'art. 7.

VECCHIA LEGGE

¹Lo statuto può essere modificato in ogni tempo su proposta:

- a) di un Comune membro;
- b) di uno degli organi del Consorzio;
- c) dell'Autorità cantonale di vigilanza.

²Il Consiglio consortile esamina le proposte e le trasmette con il proprio preavviso scritto ai Comuni consorziati. Per il resto è applicabile per analogia la procedura di cui all'art. 7.

Nota:

Fatta eccezione per il primo adeguamento dello statuto alla nuova legge (in cui lo statuto è sottoposto per preavviso al Consiglio consortile, cfr. art. 47 cpv. 4 nLCCom), in caso di successive proposte di modifiche statutarie la competenza del preavviso è attribuita direttamente alla Delegazione consortile. E' dunque stralciato il preavviso del Consiglio consortile che era previsto dalla vecchia legge.

ARTICOLO 11

b) coattiva

NUOVA LEGGE

Una modifica dello statuto può essere imposta in ogni tempo dal Consiglio di Stato, sentiti preliminarmente il Consorzio e i Comuni; è applicabile per analogia l' art. 4.

VECCHIA LEGGE

Una modifica dello statuto può essere imposta in ogni tempo dal Consiglio di Stato, sentiti preliminarmente il Consorzio e i Comuni. È applicabile per analogia l' art. 4 cpv. 2.

Nota:

Invariato rispetto alla vecchia legge salvo il rimando integrale all'art. 4.

ARTICOLO 12

c) numero dei membri degli organi consortili

NUOVA LEGGE

Il numero dei membri degli organi consortili può essere modificato solo per l' inizio di un periodo di elezione.

VECCHIA LEGGE

Il numero dei membri degli organi consortili può essere modificato solo per l' inizio di un periodo di elezione.

Nota:

Invariato rispetto alla vecchia legge. Restano riservate disposizioni particolari o transitorie che dovessero essere adottate puntualmente dal Consiglio di Stato, in particolare nell'ottica dell'adeguamento alla nuova legge.

ARTICOLO 13

Adesione di nuovi Comuni

NUOVA LEGGE

All'adesione di nuovi Comuni sono applicabili per analogia gli articoli da 10 a 11 e le disposizioni statutarie.

Nota:

Nel nuovo disposto si precisa che per l'adesione di nuovi Comuni occorre procedere ad un modifica dello statuto, in tutti i suoi disposti toccati dalla nuova situazione (membri, comprensorio, chiave di riparto, ecc.). Non sarà pertanto necessario procedere allo scioglimento e alla costituzione di un nuovo Ente. È ipotizzabile che la modifica debba intervenire in costanza di legislatura, in tal caso restano riservate disposizioni particolari adottate al fine di permettere l'entrata del nuovo Comune.

CAPITOLO SECONDO - Organizzazione del Consorzio

ARTICOLO 14

Generalità

NUOVA LEGGE

¹Gli organi obbligatori del Consorzio sono:

- a) **il Consiglio consortile;**
- b) **la Delegazione consortile.**

²**Gli organi del Consorzio stanno in carica un quadriennio.**

³**L'esame della gestione finanziaria è affidato ad un organo di controllo esterno.**

⁴**Lo statuto può legittimare la Delegazione a delegare al Segretario e all'Amministrazione consortile, competenze decisionali; sono applicabili i disposti della Legge organica comunale.**

VECCHIA LEGGE

¹Gli organi obbligatori del Consorzio sono:

- a) il Consiglio consortile;
- b) la Delegazione consortile;
- c) la Commissione della Gestione.

²Lo statuto può prevedere l'istituzione di altri organi.

³Gli organi del Consorzio stanno in carica un quadriennio.

Nota:

cpv. 1

L'art. 14 viene allineato all'art. 9 LOC per quel che attiene agli organi: al pari del livello comunale non deve essere possibile istituire ulteriori organi oltre a quelli previsti dalla Legge.

cpv. 3

Al capoverso 3 viene enunciato che l'esame della gestione finanziaria del Consorzio compete ad un organo di controllo esterno (cfr. al proposito nuovo art. 26). Scompare invece la Commissione della gestione, posto il rafforzato ruolo di controllo attribuito ai Comuni: attraverso i loro rappresentanti nel Consiglio consortile, l'organo di controllo esterno e le istruzioni di voto.

cpv. 4

Analogamente all'ambito comunale, al cpv. 4 è introdotta la facoltà di delega al Segretario consortile e ai servizi dell'Amministrazione consortile. Sono applicabili i relativi disposti della LOC (art. 9 LOC).

A. Consiglio consortile

ARTICOLO 15

Composizione, elezione e eleggibilità

NUOVA LEGGE

¹Il Consiglio consortile si compone di un **rappresentante e di un supplente per Comune. Il supplente presenza solo in assenza del titolare.**

²**Il delegato e il supplente sono eletti dai Legislativi comunali su proposta dei Municipi, entro tre mesi dalle elezioni comunali.**

³**La carica è incompatibile con quella di Consigliere di Stato, di membro della Delegazione consortile o di impiegato del Consorzio.**

VECCHIA LEGGE

¹Il Consiglio consortile si compone di un numero determinato di membri.

²Comuni sono rappresentati proporzionalmente alla loro popolazione. Un Comune ha diritto, in ogni caso, ad almeno un delegato.

³Di regola un Comune non può avere la maggioranza assoluta dei delegati.

Nota

cpv. 1 e 2

È previsto un **unico rappresentante** per Comune in seno al Consiglio consortile. In sua assenza vi parteciperà il supplente. Scompaiono così i legislativi consortili di diversi membri, con i conseguenti problemi di convocazione e di quorum per la tenuta degli stessi.

L'assunzione della carica di rappresentante del Comune in seno al Consiglio consortile è permessa ai municipali, ai consiglieri comunali, a terzi ed anche a funzionari del Comune. In ogni caso il rappresentante dovrà agire in seno al Consorzio rispettando le istruzioni del Municipio; organo di designazione è il Consiglio comunale su proposta del Municipio.

Con la nuova impostazione cade il criterio di ripartizione proporzionale per l'elezione dei membri del Consiglio consortile. Conseguentemente cade anche il criterio dell'elezione proporzionale dei membri della Delegazione consortile.

I membri del Consiglio consortile sono preclusi dalla possibilità di essere designati in Delegazione consortile (cfr. commento all'art. 20).

cpv. 3

Parte dell'art. 16 cpv. 3 vecchia legge è trasposto nel nuovo art. 15 cpv. 3. Le esclusioni lì stabilite dovranno continuare a valere. Il principio del divieto di maggioranza assoluta è stato trasposto nel nuovo art. 16 cpv. 3.

ARTICOLO 16

Diritto di voto, istruzione e revoca

NUOVA LEGGE

¹Salvo diversa disposizione statutaria, ogni Comune ha diritto ad un numero di voti in Consiglio consortile in proporzione alla sua popolazione.

²Le modalità sono stabilite dallo statuto.

³Eccezionalmente un Comune può avere la maggioranza assoluta dei voti.

⁴Ogni Comune ha diritto ad almeno un voto.

⁵I rappresentanti agiscono su istruzione dei Municipi dei Comuni e redigono un resoconto annuo al loro indirizzo.

⁶I rappresentanti possono essere revocati dall'organo di nomina, riservato il diritto del Municipio di decidere la sospensione temporanea; in tal caso partecipa il supplente.

VECCHIA LEGGE

¹I membri del Consiglio consortile sono eletti nei rispettivi Comuni dalle Assemblee o dai Consigli comunali, secondo il sistema proporzionale entro 3 mesi dalle elezioni comunali e stanno in carica quattro anni.

²Il regolamento di applicazione alla presente Legge disciplina il modo di voto, ritenuto che per l'elezione da parte del Consiglio comunale è applicabile per analogia l'art. 73 della Legge organica comunale.

³È eleggibile alla carica di membro del Consiglio consortile ogni cittadino attivo di uno dei Comuni componenti il Consorzio. La carica è incompatibile con quella di Consigliere di Stato, di membro della Delegazione consortile o di impiegato del Consorzio.

Nota:

I rappresentanti esercitano il **numero di voti** che lo statuto attribuisce al loro Comune. Occorre perciò definire nello statuto il criterio o i criteri per calcolare i voti da attribuire ai Comuni consorziati, ritenuto che la legge, in assenza di una scelta statutaria, prescrive una ripartizione proporzionale in funzione delle rispettive popolazioni.

E' per esempio possibile prevedere statutariamente un numero totale di voti, p.es. 100 o 1000, da suddividere proporzionalmente alla popolazione oppure con riferimento ad altri criteri (p.es. chiave di riparto). Per l'attribuzione delle frazioni è opportuno precisare nello statuto che esse sono arrotondate all'unità superiore a partire dal resto 0,5 (conteggiato un voto intero). In ogni caso con l'uso dei decimali occorre ammettere una possibile imprecisione sul totale dei voti (99 o 101, cfr. esempi riparto voti allegato 3). Di caso in caso i Comuni potranno operare le loro scelte. Qualora un Comune dovesse superare il 50% dei voti, l'eccedenza di principio va decurtata e ridistribuita agli altri Comuni.

Il cpv. 3 riprende l'art. 14 cpv. 3 vecchia legge confermando il principio che i **Comuni non possono avere la maggioranza assoluta dei voti in Consiglio consortile**, riservati casi particolari ed eccezionali.

Il legame fra Comune e rappresentante è rafforzato con la precisazione che i **rappresentanti agiscono sulla scorta delle istruzioni impartite dai Municipi**; essi devono inoltre fornire il rapporto annuale. Ai Legislativi è data la facoltà di revoca dei rappresentanti mentre ai Municipi è stata attribuita la possibilità di sospensione qualora non fossero rispettate le consegne.

ARTICOLO 17

Competenze

NUOVA LEGGE

¹Il Consiglio consortile, **riservate le competenze dei Comuni**, è l'organo superiore del Consorzio.

²In particolare:

- a) **esamina e approva i conti preventivi e consuntivi del Consorzio;**
- b) **esercita la sorveglianza sull'Amministrazione consortile;**
- c) **autorizza le spese di investimento;**
- d) **provvede alle nomine di sua competenza;**
- e) **decide le opere consortili sulla base di preventivi e di progetti definitivi e accorda i crediti necessari;**
- f) **autorizza segnatamente l'acquisizione, la donazione, la successione, la permuta, l'affitto, l'alienazione o il cambiamento di destinazione dei beni consortili;**
- g) **adotta, modifica, sospende e abroga i regolamenti consortili;**
- h) **autorizza la Delegazione a intraprendere, a stare in lite, a transigere o a compromettere; sono riservate le procedure amministrative;**
- i) **esercita tutte le competenze che non siano espressamente conferite dalla legge ad altro organo.**

³ **Lo statuto consortile può prevedere per le competenze di cui alle lettere c), e), f), h) e i) del capoverso precedente, la delega decisionale a favore della Delegazione, stabilendone i limiti.**

⁴ **Il Consiglio consortile fissa il termine entro il quale il credito di cui alle lettere c) e e) decade, se non è utilizzato.**

Note:

cpv. 1 e 2

Le competenze del Consiglio consortile sono allineate nella loro definizione a quelle del Legislativo comunale (art. 13 LOC). Al cpv. 1 è stata inoltre inserita una riserva alle competenze dei Comuni, posto il loro ruolo rafforzato secondo la nuova impostazione di legge.

cpv. 3 e 4

E' stata introdotta la facoltà, attraverso scelta statutaria, di delega alla Delegazione consortile di competenze decisionali in materia di spese di investimento (lett. c), di opere consortili (lett. e), di beni consortili (lett. f), di procedure giudiziarie (lett. h) e per quel che attiene alle competenze residue (lett. i). Per quest'ultimo oggetto si va pertanto oltre quanto previsto dall'art. 13 cpv. 2 LOC per i Comuni.

VECCHIA LEGGE

¹Il Consiglio consortile è l'organo superiore del Consorzio e ha funzioni analoghe a quelle del Consiglio comunale.

²In particolare:

- a) approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
- b) delibera sulle spese non previste dal bilancio preventivo in quanto superino l'importo previsto dallo statuto, di competenza della Delegazione consortile;
- c) provvede alle nomine di sua competenza;
- d) approva le opere consortili e il relativo piano di finanziamento; può autorizzare la delegazione consortile a contrarre i mutui necessari;
- e) autorizza l'alienazione, la commutazione d'uso e di godimento dei beni consortili;
- f) adotta i regolamenti consortili;
- g) esercita tutte le competenze che non siano espressamente conferite dalla legge o dallo statuto ad altro organo.

Non vengono stabiliti limiti di legge alla delega. Da rilevare però che la medesima va prevista nello statuto. Si tratta quindi di una scelta organizzativa non obbligatoria, bensì dei Comuni membri. Lo statuto può al pari stabilire limiti finanziari ecc. alla delega.
È stato infine inserito il cpv. 4 che corrisponde all'art. 13 cpv. 3 LOC.

ARTICOLO 18

Sedute e deliberazioni

NUOVA LEGGE

¹Il Consiglio consortile si riunisce in due sessioni ordinarie annuali, alla data prevista dallo statuto, per esame e delibera sui conti del Consorzio.

Inoltre quando ciò sia chiesto:

**a) dalla Delegazione consortile;
b) da almeno un quinto dei Municipi dei Comuni consorziati, con domanda scritta e motivata alla Delegazione, indicando gli oggetti da discutere; la Delegazione fissa la data della sessione e ne ordina la convocazione.**

²Il Consiglio consortile si riunisce in seduta pubblica e non può deliberare se non è presente la maggioranza assoluta dei voti.

³Il Consiglio consortile è diretto da un Presidente, nominato secondo i disposti statutari.

⁴Salvo diversa disposizione statutaria, il Consiglio consortile decide a maggioranza assoluta dei voti presenti.

VECCHIA LEGGE

¹Il Consiglio consortile funziona e delibera, per analogia, secondo le norme del titolo secondo, capitolo terzo, della Legge organica comunale, tranne gli artt. 42, 43, 47, 75 e segg.

²Oltre ai casi stabiliti dall'art. 50 della Legge organica comunale, il Consiglio consortile è convocato quando ciò sia chiesto da almeno un quinto dei Municipi dei Comuni consorziati, con domanda scritta e motivata al Presidente, indicando gli oggetti da discutere.

Note agli artt. 18 e 19:

Posta la specificità del Legislativo consortile, composto di un solo rappresentante per Comune, non ha più ragione di essere il rimando massiccio alle norme della LOC circa il funzionamento del Consiglio comunale. Negli artt. 18 e 19 vengono pertanto fissati solo alcuni rinvii puntuali di funzionamento alle disposizioni della LOC che andranno applicate per analogia. Varranno per il resto le disposizioni statutarie.

Secondo il cpv. 2 il Consiglio consortile può validamente deliberare solo se è presente la maggioranza assoluta dei voti (p.es: 100 voti totali, per validamente deliberare ne occorrono 51 presenti).

Il Consiglio consortile secondo il cpv. 3 è diretto da un Presidente nominato dal Consiglio consortile. La durata della carica può essere regolata liberamente a livello di statuto (a rotazione annuale o altro). Non essendo più prevista la costituzione di un ufficio presidenziale, il Presidente lavorerà in stretta collaborazione con la Delegazione consortile. Il riscontro pratico della nuova organizzazione consortile potrà dare maggiori indicazioni sulla figura e sul ruolo del Presidente del Consiglio consortile.

Secondo il cpv. 4, salvo regole statutarie diverse, il Consiglio consortile decide a maggioranza assoluta dei presenti (nell'esempio citato sopra, in presenza del numero di voti minimo per validamente deliberare (51) la maggioranza assoluta è raggiunta con 26 voti; nel caso in cui tutti i rappresentanti fossero presenti con 100 voti totali, la maggioranza assoluta passerebbe a 51 voti).

All'art. 19 viene pure regolamentato il diritto di mozione a livello consortile, non potendo al proposito valere il rimando all'art. 67 LOC.

ARTICOLO 19

Funzionamento e mozioni

NUOVA LEGGE

¹ Il Consiglio consortile funziona e delibera inoltre per analogia, secondo i disposti degli articoli 46 cpv. 1, 50 cpv. 3, 51, 52, 55, 57, 62, 64, 65, 66 Legge organica comunale.

² Lo statuto regola per il resto il funzionamento del Consiglio consortile.

³ Ogni Comune tramite il proprio delegato può presentare proposte su oggetti di competenza del Consiglio consortile nella forma della mozione.

⁴ La mozione è esaminata dalla Delegazione, che la preavvisa ai Municipi entro 6 mesi.

⁵ Il Consiglio consortile decide sulla mozione entro un anno dalla sua presentazione.

Nota:

Vedi nota all'articolo precedente.

B. Delegazione Consortile

ARTICOLO 20

Composizione

NUOVA LEGGE

¹La Delegazione consortile si compone da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, compreso il presidente.

²La Delegazione consortile di tre membri avrà due supplenti.

³Eccezionalmente un Comune può avere la maggioranza assoluta dei membri della Delegazione.

VECCHIA LEGGE

¹La Delegazione consortile si compone da un minimo di tre a un massimo di undici membri, compreso il presidente.

²La Delegazione consortile di tre membri avrà due supplenti.

³Di regola, un Comune non può avere la maggioranza assoluta dei membri della Delegazione.

Nota:

Il numero massimo dei membri della Delegazione consortile è drasticamente ridotto rispetto alla vecchia legge.

Di principio un Comune non può avere la maggioranza assoluta in Delegazione consortile, salvo casi eccezionali.

A differenza della vecchia legge, la scelta dei membri da designare nella Delegazione consortile non può più avvenire tra i membri del Consiglio consortile; essa sarà una scelta libera tra cittadini, consiglieri comunali e municipali domiciliati nel comprensorio, ad esclusione di chi è stato designato quale rappresentante in Consiglio consortile. Il Municipio è in ogni caso libero di impartire istruzioni per la designazione dei membri della Delegazione consortile.

Secondo la vecchia legge non era possibile stabilire in modo imperativo che un determinato Comune avesse diritto, ad esempio, ad 1 o 2 rappresentanti in Delegazione consortile. Ciò derivava dal fatto che i rapporti di forza si formavano a dipendenza della forza dei gruppi in Consiglio consortile. Questi ultimi determinavano, secondo il sistema proporzionale, il numero di membri in Delegazione cui ogni gruppo aveva diritto. Con l'abrogazione del sistema proporzionale la conseguenza è duplice. Da una parte diviene possibile prevedere, a livello statutario, delle regole circa l'appartenenza dei membri ad un Comune o a più Comuni. Tale indicazione statutaria potrebbe avere il vantaggio di rendere maggiormente prevedibile per i Comuni la composizione della Delegazione. D'altra parte essa potrebbe rivelarsi eccessivamente rigida. Nel caso in cui non vi fossero indicazioni nello statuto è facile immaginare che i Municipi si attiveranno per concordare, per quanto possibile, le nomine.

Ove i Comuni consorziati siano numerosi l'esclusione dalla Delegazione consortile sarà un fatto normale. Per contro, nel caso in cui il numero di Comuni consorziati si avvicinasse al numero massimo dei membri della Delegazione è possibile che vi sia qualche resistenza in più, diventando la rappresentatività del Comune in Delegazione consortile una questione maggiormente sensibile. Eventualmente, come ultima *ratio*, è possibile immaginare per i Comuni minori una presenza in Delegazione a rotazione quadriennale.

Come già esposto al commento dell'art. 15, la designazione quale rappresentante in Consiglio consortile esclude la possibilità di essere eletto membro della Delegazione.

ARTICOLO 21

Elezione, eleggibilità e incompatibilità

NUOVA LEGGE

¹La Delegazione consortile è nominata dal Consiglio consortile nella seduta costitutiva.

²Sono eleggibili i cittadini del comprensorio consortile.

³L'elezione avviene in forma tacita quando il numero dei candidati non supera il numero degli eleggendi.

⁴Nella scelta dei membri della Delegazione consortile il Consiglio consortile deve possibilmente tener conto di criteri di esperienza, formazione, di equa rappresentatività dei Comuni consorziati e dei gruppi politici nel comprensorio consortile.

⁵La carica di membro della Delegazione consortile è incompatibile con quella di Consigliere di Stato, di membro del Consiglio consortile o di impiegato del Consorzio.

VECCHIA LEGGE

¹La Delegazione consortile è nominata dal Consiglio consortile tra i suoi membri nella seduta costitutiva, a scrutinio segreto e proporzionalmente ai gruppi che lo compongono.

²L'elezione avviene in forma tacita quando il numero dei candidati non supera il numero degli eleggendi.

³La carica di membro della Delegazione consortile è incompatibile con quella di Consigliere di Stato, di membro del Consiglio consortile o di impiegato del Consorzio.

Nota:

Delegazione e Consiglio consortile possono anche essere composti da cittadini che non ricoprono alcuna carica comunale. L'indicazione del cpv. 4 si prefigge di privilegiare, per quanto possibile, criteri di competenza, di equa rappresentatività dei Comuni e delle forze politiche nel comprensorio. Al lato pratico concordare tutti i criteri menzionati per la nomina di una Delegazione consortile in un Consorzio costituito da numerosi Comuni può nondimeno risultare difficile. Per questo motivo la portata del cpv. 4 non è imperativa.

Il vecchio cpv. 2 è stato inserito nel nuovo cpv. 3.

In presenza di più proposte rispetto al numero degli eleggendi, le stesse vengono tutte messe singolarmente ai voti. Sono eletti i candidati con il maggior numero di voti.

ARTICOLO 22

Presidente e vicepresidente

NUOVA LEGGE

¹Il Presidente e il Vicepresidente della Delegazione consortile sono eletti dalla Delegazione nel suo interno, a scrutinio segreto.

²L'elezione avviene in forma tacita quando si ha un'unica proposta.

VECCHIA LEGGE

¹Il Presidente della Delegazione consortile è eletto dal Consiglio consortile, a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta tra i membri della Delegazione.

²L'elezione avviene in forma tacita quando si ha un'unica proposta.

Nota:

Contrariamente alla vecchia legge, il Presidente della Delegazione consortile ed il suo Vicepresidente sono eletti dalla Delegazione al suo interno.

ARTICOLO 23

Competenze

NUOVA LEGGE

¹La Delegazione consortile dirige l'amministrazione del Consorzio, ne cura gli interessi; essa è, segnatamente, organo esecutore delle decisioni del Consiglio consortile e rappresenta il Consorzio di fronte ai terzi.

²La Delegazione consortile esercita in particolare le seguenti funzioni:

- a) allestisce ogni anno il conto preventivo e consuntivo;
- b) provvede all'incasso delle quote a carico dei Comuni, delle tasse e dei contributi di enti pubblici e ai finanziamenti pervenuti da altre fonti;
- c) provvede all'incasso dei crediti e al pagamento degli impegni nei limiti fissati dal preventivo;
- d) cura l'esecuzione dei regolamenti consortili;
- e) nomina **il Presidente** e il vice-presidente del Consorzio alla prima seduta della Delegazione consortile;
- f) nomina gli impiegati del Consorzio.

³**La Delegazione esercita le competenze decisionali delegate ai sensi dell'art. 17 cpv. 3.**

VECCHIA LEGGE

¹La Delegazione consortile dirige l'amministrazione del Consorzio, ne cura gli interessi; essa è, segnatamente, organo esecutore delle decisioni del Consiglio consortile e rappresenta il Consorzio di fronte ai terzi.

²La Delegazione consortile esercita in particolare le seguenti funzioni:

- a) allestisce ogni anno il conto preventivo e consuntivo;
- b) provvede all'incasso delle quote a carico dei Comuni, delle tasse e dei contributi di enti pubblici e ai finanziamenti pervenuti da altre fonti;
- c) provvede all'incasso dei crediti e al pagamento degli impegni nei limiti fissati dal preventivo;
- d) cura l'esecuzione dei regolamenti consortili;
- e) nomina il vice-presidente del Consorzio alla prima seduta della Delegazione consortile;
- f) nomina gli impiegati del Consorzio;
- g) ...

Nota:

Il contenuto dell'art. 21 vecchia legge viene ripreso all'art. 23 e allineato con i nuovi artt. 17 cpv. 3 e 22.

ARTICOLO 24

Funzionamento

NUOVA LEGGE

La Delegazione consortile funziona, per analogia, secondo le norme del Titolo II capitolo IV Legge organica comunale, tranne gli artt. 80, 81, 82, da 106 a **112** inclusi, e 116.

VECCHIA LEGGE

La Delegazione consortile funziona, per analogia, secondo le norme del capitolo quarto della Legge organica comunale, tranne gli artt. 80, 81, 82, da 106 a 110 inclusi e 116.

Nota:

I contenuti della vecchia legge sono stati aggiornati escludendo oltre agli artt. 80, 81,82, da 106 a 110, incluso il 116, anche gli artt. 111 e 112 LOC.

ARTICOLO 25

Segretario e dipendenti consortili

PROPOSTA

¹Il segretario consortile è nominato dalla Delegazione consortile fuori dalla stessa.

² Esso funge nel contempo da segretario del Consiglio consortile.

³**Ai dipendenti consortili sono applicabili analogamente i disposti del Titolo III Capitolo I Legge organica comunale.**

VECCHIA LEGGE

¹Il segretario consortile è nominato dalla Delegazione consortile fuori dalla stessa.

²Esso funge nel contempo da segretario del Consiglio consortile.

Nota:

Si aggiunge al cpv. 3 che ai dipendenti consortili sono applicabili analogamente i disposti del Titolo III Capitolo I LOC.

C. Organo di controllo esterno

ARTICOLO 26

Organo di controllo

NUOVA LEGGE

¹ I Consorzi devono istituire un organo di controllo esterno.

² Esso opera secondo le modalità previste dalla LOC e dal Regolamento sulla gestione finanziaria e contabilità dei Comuni.

³ L'organo di controllo esterno è designato dalla Delegazione per un periodo di legislatura, sentito il preavviso dei Municipi dei Comuni consorziati.

⁴ Lo statuto consortile può assegnare all'organo di controllo esterno altri compiti, oltre a quelli previsti dalla legge.

Nota:

Allo scopo di garantire una verifica esterna della gestione finanziaria del Consorzio inoltre nell'ottica di un più incisivo controllo dei Comuni, è previsto un organo di **controllo esterno obbligatorio per tutti i Consorzi**, con il compito di redigere il suo rapporto all'indirizzo dei Municipi dei Comuni consorziati e della Delegazione consortile. L'organo di controllo esterno è in sostanza stato pensato quale strumento di supporto ai Comuni membri. Benché non espressamente previsto è implicito che il rapporto vada trasmesso anche ai rappresentanti comunali, direttamente o per il tramite del Municipio. Il cpv. 4 prescrive che lo statuto consortile può assegnare all'organo di controllo ulteriori compiti.

Per le modalità di operare dell'organo di controllo esterno: si rimanda in particolare l'art. 171a cpv. 2 LOC ed alla direttiva 16 gennaio 2009, scaricabile dal sito www.ti.ch/SEL. Il cpv. 3 prevede il preavviso dei Municipi per la designazione.

Data la nuova impostazione del Consiglio consortile (un rappresentante per Comune che delibera secondo istruzione), è stata abrogata la Commissione della gestione interna con ruolo di preavviso e di verifica: il controllo e la verifica, così come le scelte politiche e la relativa responsabilità, dovranno piuttosto competere direttamente ai Comuni, tramite i loro Municipi e rappresentanti.

CAPITOLO TERZO - Finanziamento e gestione del Consorzio

ARTICOLO 27

Generalità

NUOVA LEGGE

¹Ogni Consorzio provvede al proprio finanziamento mediante:

- a) le quote di partecipazione dei Comuni;
- b) l' imposizione di tasse e di contributi;
- c) i sussidi di enti pubblici;
- d) se del caso, altre fonti, da prevedere dallo statuto.

²Il Consorzio non può prelevare imposte.

VECCHIA LEGGE

¹Ogni Consorzio provvede al proprio finanziamento mediante:

- a) le quote di partecipazione dei Comuni;
- b) l' imposizione di tasse e di contributi;
- c) i sussidi di enti pubblici;
- d) se del caso, altre fonti, da prevedere dallo statuto.

²Il Consorzio non può prelevare imposte.

Nota:

Invariato rispetto alla vecchia legge. Per quanto concerne gli investimenti si rimanda all'art. 29 che impone il principio del pagamento immediato al Consorzio degli investimenti, con la conseguenza che sarà il Comune ad andare a reperire i mezzi finanziari necessari presso istituti di credito. Il credito deciso dal Consiglio consortile e ratificato dall'Autorità superiore ha la necessaria base legale: i Comuni non devono portare una richiesta di credito in Consiglio comunale.

ARTICOLO 28

Quote di partecipazione dei Comuni

NUOVA LEGGE

¹Lo statuto stabilisce le modalità di ripartizione delle spese consortili tra i Comuni.

VECCHIA LEGGE

¹I Comuni partecipano alle spese mediante quote proporzionate ai loro interessi nel Consorzio e tenuto conto della loro capacità finanziaria.

²Lo statuto ne stabilisce la ripartizione.

Nota:

E' stato abrogato l'obbligo della capacità finanziaria dei Comuni quale criterio per la ripartizione delle quote. Il criterio della capacità finanziaria può essere previsto per scelta statutaria dei Comuni che restano liberi di definire quali criteri reputano più idonei a determinare il finanziamento delle spese consortili.

ARTICOLO 29

Finanziamento opere consortili

NUOVA LEGGE

¹ I Comuni consorziati sono responsabili delle loro quote secondo quanto definito dagli statuti consortili approvati dai Comuni.

² Lo statuto stabilisce se il finanziamento e ammortamento dei nuovi investimenti, come pure quello degli investimenti consortili già realizzati, è a carico del Consorzio oppure direttamente dei Comuni consorziati.

³ Se il finanziamento e ammortamento degli investimenti sono posti direttamente a carico dei Comuni consorziati, parallelamente all'avanzamento degli stessi e dietro richiesta, i Comuni versano al Consorzio le loro quote parte dell'investimento al netto di eventuali sussidi attivando le medesime nei conti comunali. Per gli investimenti già realizzati la Delegazione concorda con i Municipi le modalità di ripresa del valore residuo.

⁴ Al Consorzio cui fosse negata l'apertura di crediti sul mercato monetario, il Consiglio di Stato può accordare una garanzia presso uno o più istituti bancari; in questo caso il Consorzio può essere sottoposto a speciali misure di sorveglianza che saranno fissate dal Consiglio di Stato.

⁵ Il Consiglio di Stato può emanare direttive per l'applicazione del presente articolo e disciplinare aspetti particolari nel Regolamento di applicazione.

VECCHIA LEGGE

¹ Comuni consorziati sono responsabili, nei limiti delle loro quote, degli anticipi al Consorzio per la realizzazione delle opere.

² I Comuni, parallelamente all'avanzamento della realizzazione delle opere, dietro richiesta versano al Consorzio le loro quote parte dell'investimento al netto di eventuali sussidi e attivano le medesime nei conti comunali.

³ Di principio i Comuni sono tenuti a riprendere i debiti anche per le opere consortili già realizzate. Il Consiglio di Stato può emanare direttive in proposito.

⁴ Al Consorzio cui fosse negata l'apertura di crediti sul mercato monetario, il Consiglio di Stato può accordare una garanzia presso uno o più istituti bancari; in questo caso il Consorzio può essere sottoposto a speciali misure di sorveglianza che saranno fissate dal Consiglio di Stato.

Nota:

Cfr. commento a pagina 11

ARTICOLO 30

Tasse e contributi

NUOVA LEGGE

¹Lo statuto elenca le tasse e i contributi imponibili.

²Il regolamento, adottato dal Consiglio consortile, ne fissa i **soggetti imponibili, l'ammontare o i criteri di computo.**

VECCHIA LEGGE

¹Lo statuto elenca le tasse e i contributi imponibili.

²Il regolamento, adottato dal Consiglio consortile, ne fissa l'importo.

Nota:

Aggiornamento del disposto ai criteri giurisprudenziali in tema di prelievo di tasse.

ARTICOLO 31

Gestione a) tenuta dei conti

NUOVA LEGGE

¹Per la tenuta dei conti sono applicabili per analogia le norme **del Titolo V Capitolo I Legge organica comunale e del Regolamento sulla gestione finanziaria e contabilità dei Comuni.**

²**Il Consiglio di Stato provvede all'introduzione a tappe del nuovo piano contabile armonizzato in tutti i Consorzi.**

³**Esso emana le disposizioni per l'approvazione dei singoli piani contabili, le direttive e i criteri di valutazione per l'allestimento dei bilanci patrimoniali.**

⁴**Sono riservate disposizioni settoriali particolari.**

VECCHIA LEGGE

Per la tenuta dei conti sono applicabili per analogia le norme della Legge organica comunale.

Nota:

L'art. 31 completa la disposizione della vecchia legge nel senso che per la tenuta contabile fanno stato la LOC e il Regolamento sulla gestione finanziaria e contabilità dei Comuni. Vengono poi date indicazioni ulteriori di carattere contabile. Sono riservate disposizioni specifiche legate a determinati settori (vedi ad esempio settore Case per anziani).

ARTICOLO 32

b) Piano finanziario

NUOVA LEGGE

¹ Il Consorzio deve dotarsi di un piano finanziario, secondo le norme della Legge organica comunale.

² Il piano finanziario va sottoposto per discussione al Consiglio consortile.

³ La Delegazione consortile invia preventivamente una copia del piano finanziario ai Municipi, almeno due mesi prima della seduta del Consiglio consortile in cui viene discusso.

⁴ Consorzi di poca entità possono prevedere nello statuto la rinuncia all'allestimento del piano finanziario.

Nota:

Si fissa l'obbligo del Piano finanziario pure a livello consortile. Valgono le motivazioni che hanno imposto il medesimo per i Comuni con oltre 500 abitanti. I Consorzi devono dotarsi di un **piano finanziario** secondo le norme della Legge organica comunale (art. 32 nLCCom). Tale documento avrà un carattere **informativo importante** soprattutto per i Consorzi ed i Comuni che devono pianificare sul lungo termine importanti investimenti di rinnovo delle strutture. La Delegazione consortile dovrà trasmettere copia del piano finanziario almeno due mesi prima della seduta di Consiglio consortile in cui viene discusso. Consorzi di poca entità possono rinunciare al piano finanziario previa richiesta e norma statutaria sottoposta a ratifica da parte dell'Autorità superiore.

Per quanto attiene a contenuti tecnici del PF, obblighi di aggiornamento, ecc. si rimanda ai disposti della LOC (art. 156), applicabile per analogia in virtù del rimando al cpv. 1.

ARTICOLO 33

c) conti preventivi

NUOVA LEGGE

¹La Delegazione consortile invia una copia dei conti preventivi ai Municipi e al Consiglio di Stato almeno due mesi prima della seduta del Consiglio consortile.

VECCHIA LEGGE

¹La Delegazione consortile, almeno due mesi prima della data della convocazione del Consiglio consortile, invia copia dei bilanci preventivi ai Municipi dei Comuni consorziati e al Consiglio di Stato.

²I Municipi possono inviare le loro opposizioni motivate o le loro osservazioni almeno 30 giorni prima della seduta del Consiglio consortile.

³Se determinate poste del bilancio preventivo sono contestate da uno o più Comuni, esse possono essere approvate solo alla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio consortile.

Nota:

Naturalmente i Municipi potranno chiedere approfondimenti puntuali alla Delegazione consortile per applicazione dell'art. 35 nLCCom. E' implicito che i conti preventivi dovranno essere trasmessi anche ai rappresentanti del Comune in Consiglio consortile (eventualmente per il tramite dei Municipi), i quali voteranno l'approvazione degli stessi in funzione delle istruzioni ricevute. Per questo motivo il cpv. 2 della vecchia legge è stato stralciato. Con lo stralcio del cpv. 3 vecchia legge, l'approvazione del preventivo è sottoposta alla maggioranza assoluta dei voti presenti nel Consiglio consortile (cfr. art. 18 cpv. 4 nLCCom).

ARTICOLO 34

d) conti consuntivi

NUOVA LEGGE

¹ **La Delegazione consortile invia una copia dei conti consuntivi ai Municipi, al Consiglio di Stato e all'organo di controllo esterno, almeno due mesi prima della seduta del Consiglio consortile.**

² **L'organo di controllo esterno redige il suo rapporto all'indirizzo della Delegazione e dei Municipi entro un mese dalla seduta del Consiglio consortile.**

³ **I Municipi dei Comuni consorziati possono chiedere verifiche e informazioni puntuali all'organo di controllo.**

⁴ **La Delegazione consortile trasmette copia dei consuntivi approvati al Consiglio di Stato.**

VECCHIA LEGGE

¹ La Delegazione consortile invia una copia dei conti consuntivi ai Municipi e al Consiglio di Stato almeno due mesi prima della seduta del Consiglio consortile.

² I Municipi possono presentare le eventuali osservazioni almeno 30 giorni prima della seduta del Consiglio consortile sulle osservazioni riferisce al Consiglio la Delegazione consortile.

Nota:

Almeno due mesi prima della seduta i conti consuntivi sono spediti, oltre che ai Municipi (e ai rappresentanti del Comune) anche al Consiglio di Stato e all'organo di controllo esterno (cpv.1). Quest'ultimo è chiamato a redigere il suo rapporto alla Delegazione e ai Municipi almeno un mese prima della seduta (cpv.2). Copia dei conti approvati sono trasmessi al Consiglio di Stato (cpv. 4).

ARTICOLO 35

Coinvolgimento dei Comuni; informazione

NUOVA LEGGE

¹**Progetti, preventivi e piano di finanziamento relativi agli investimenti sono preventivamente inviati ai Municipi dei Comuni consorziati, almeno quattro mesi prima della seduta del Consiglio consortile.**

²**Gli altri oggetti di cui all'art. 17 vanno sottoposti ai Municipi almeno due mesi prima della seduta del Consiglio consortile.**

³**Se il Municipio di un Comune consorziato ne fa richiesta, la Delegazione consortile è tenuta in ogni tempo a fornire raggugli e documentazione sulla gestione del Consorzio.**

⁴**I Municipi informano annualmente i loro Legislativi sull'attività del Consorzio.**

VECCHIA LEGGE

Se il Municipio di un Comune membro del Consorzio ne fa richiesta, la Delegazione consortile è tenuta, in ogni tempo, a fornire raggugli e documentazioni sulla gestione del Consorzio.

Nota

Il nuovo art. 35 nLCCom stabilisce le modalità di informazione ai Comuni in materia di investimenti consortili, ovvero: la trasmissione al loro indirizzo dei progetti definitivi, del piano di finanziamento, ecc. **almeno quattro mesi prima** della seduta del Consiglio consortile (cpv.1).

La responsabilità decisionale effettiva sugli **investimenti cade dunque sui Comuni tramite i propri delegati istruiti dai Municipi**. Inizialmente il termine proposto era di due mesi prima della seduta, tuttavia, al fine di migliorare la preparazione decisionale dei Municipi, esso è stato esteso a quattro mesi. Gli altri oggetti di cui all'art. 17 vanno invece inviati ai Municipi almeno **2** mesi prima della seduta (cpv.2). È confermato un ampio diritto di informazione dei Municipi dei Comuni consorziati (cpv. 3). In ogni caso vi è poi l'obbligo di orientamento annuale da parte dei Municipi ai Consigli comunali sull'attività dei Consorzi (cpv. 4).

Conseguentemente ai nuovi disposti di legge, è abrogata la vecchia disposizione di legge che prevedeva un diritto di preavviso dei Legislativi comunali non vincolante sugli investimenti consortili da parte dei Legislativi comunali. Essa è stata ritenuta troppo laboriosa quando occorre coinvolgere un grande numero di Legislativi comunali.

CAPITOLO QUARTO - Norme varie

ARTICOLO 36

Ricorsi e opposizioni

NUOVA LEGGE

Il Comune, tramite il Municipio, è legittimato a interporre ricorsi contro le decisioni degli organi consortili e le opposizioni di cui **agli artt. 7 cpv. 4, 10 cpv. 2, 43 cpv. 2 e 46.**

VECCHIA LEGGE

Il Comune, tramite il Municipio, è legittimato a interporre i ricorsi contro le decisioni degli organi consortili e le opposizioni di cui all'art. 7 cpv. 4, art. 10, art. 39 cpv. 2 e 42 cpv. 4.

Nota

Riprende i contenuti della vecchia legge adeguandoli ai cambiamenti. Si osserva che di principio sono i Comuni ad essere legittimati a ricorrere contro le decisioni consortili, fatta eccezione per i regolamenti (cfr. nuovo art. 37).

ARTICOLO 37

Regolamenti

NUOVA LEGGE

¹I regolamenti del Consorzio sono adottati dal Consiglio consortile.

²I regolamenti sono esposti al pubblico in tutti i Comuni consorziati per un periodo di 15 giorni durante il quale ogni persona o ente direttamente interessato può presentare ricorso al Consiglio di Stato contro le disposizioni in essi contenute.

³Per quanto non stabilito nella presente legge sono applicabili per analogia gli artt. 186 segg. della Legge organica comunale.

VECCHIA LEGGE

¹I regolamenti del Consorzio sono adottati dal Consiglio consortile.

²I regolamenti sono esposti al pubblico in tutti i Comuni consorziati per un periodo di 15 giorni durante il quale ogni persona o ente direttamente interessato può presentare ricorso al Consiglio di Stato contro le disposizioni in essi contenute .

³Il Consiglio di Stato statuisce sui ricorsi nella decisione di ratifica del regolamento.

⁴Per quanto non stabilito nella presente legge sono applicabili per analogia gli artt. 186 segg. della Legge organica comunale.

Nota

La procedura di approvazione dei regolamenti consortili deve essere analoga a quella dei regolamenti comunali che vale per il rimando del cpv. 3. Essi devono essere sottoposti alla ratifica del Consiglio di Stato.

ARTICOLO 38

Convenzioni e mandati di prestazione

NUOVA LEGGE

Per l'esecuzione di compiti consortili tramite convenzioni e mandati di prestazione sono applicabili i disposti del Titolo VII Legge organica comunale.

Nota:

Per l'esecuzione di compiti pubblici tramite convenzioni e mandati di prestazione si rimanda agli articoli della Legge organica comunale (artt. 193 a e art. 193 b LOC). Come per il regolamenti consortili, anche per le convenzioni ed i mandati è necessario chiedere la ratifica del Consiglio di Stato.

ARTICOLO 39

Pubblicazione decreto di istituzione e di scioglimento

NUOVA LEGGE

Il decreto di istituzione o di scioglimento di un Consorzio deve essere pubblicato sul Foglio ufficiale e **all'albo dei Comuni consorziati**.

VECCHIA LEGGE

Il decreto di istituzione o di scioglimento di un Consorzio deve essere pubblicato sul Foglio ufficiale.

Nota:

Rispetto al vecchio articolo di legge si precisa la pubblicazione del decreto di costituzione e scioglimento anche all'albo dei Comuni consorziati.

ARTICOLO 40

Pubblicazione delle risoluzioni

NUOVA LEGGE

¹Il Presidente della Delegazione consortile provvede entro cinque giorni all'esposizione agli albi di tutti i Comuni consorziati e alla pubblicazione nel Foglio ufficiale delle risoluzioni del Consiglio consortile e, quando l'interesse generale lo richiede, delle risoluzioni della Delegazione consortile.

²Per la decorrenza dei termini fa stato la pubblicazione nel Foglio ufficiale.

VECCHIA LEGGE

¹Il Presidente della Delegazione consortile provvede entro cinque giorni all'esposizione agli albi di tutti i Comuni consorziati e alla pubblicazione nel Foglio ufficiale delle risoluzioni del Consiglio consortile e, quando l'interesse generale lo richiede, delle risoluzioni della Delegazione consortile.

²Per la decorrenza dei termini fa stato la pubblicazione nel Foglio ufficiale.

Nota:

Invariato rispetto alla vecchia legge.

ARTICOLO 41

Beni consortili

NUOVA LEGGE

**Ai beni consortili sono applicabili i disposti del
Titolo VI Legge organica comunale.**

Nota:

Viene inserito un articolo 41 in tema di beni consortili, con rimando ai disposti della LOC (Titolo VI). Si precisa che la proprietà degli immobili resta formalmente al Consorzio, anche dopo l'attivazione degli investimenti nei conti comunali (art. 176 e segg.).

CAPITOLO QUINTO - Vigilanza dello Stato

ARTICOLO 42

Vigilanza

NUOVA LEGGE

Per quanto riguarda la vigilanza dello Stato sul Consorzio e i ricorsi contro le decisioni degli organi consortili, sono applicabili per analogia le norme del titolo VIII della Legge organica comunale.

VECCHIA LEGGE

Per quanto riguarda la vigilanza dello Stato sul Consorzio e i ricorsi contro le decisioni degli organi consortili, sono applicabili per analogia le norme del titolo ottavo della Legge organica comunale.

Nota:

Invariato rispetto alla vecchia legge. Si rinvia agli artt. 194 e segg. della LOC.

CAPITOLO SESTO - Scioglimento e liquidazione del Consorzio

ARTICOLO 43

Consorzio a tempo determinato

NUOVA LEGGE

¹Trascorso il termine stabilito dallo statuto, si procede alla liquidazione del Consorzio, a meno che non sia stata decisa una proroga.

²Per la decisione sulla proroga è applicabile la procedura stabilita dall'art. 10 in relazione all'art. 7 della presente legge.

VECCHIA LEGGE

¹Trascorso il termine stabilito dallo statuto, si procede alla liquidazione del Consorzio, a meno che non sia stata decisa una proroga.

²Per la decisione sulla proroga è applicabile la procedura stabilita dall'art. 10 in relazione all'art. 7 della presente legge.

Nota:

Invariato rispetto alla situazione attuale.

ARTICOLO 44

Consorzio a tempo indeterminato

NUOVA LEGGE

¹Per lo scioglimento di un Consorzio occorre, salvo diversa disposizione dello statuto, una decisione a maggioranza assoluta dei Comuni consorziati e **dei voti del Consiglio consortile**, riservata la ratifica del Consiglio di Stato.

²È data facoltà ai Comuni consorziati di ricorrere al Gran Consiglio contro la decisione del Consiglio di Stato, **entro il termine di 30 giorni**.

³**Il ricorso ha effetto sospensivo. Il Gran Consiglio decide entro 6 mesi dalla ricezione del ricorso.**

⁴**La decisione del Gran Consiglio è impugnabile davanti al Tribunale cantonale amministrativo entro 30 giorni.**

VECCHIA LEGGE

¹Per lo scioglimento di un Consorzio occorre, salvo diversa disposizione dello statuto, una decisione a maggioranza assoluta dei Comuni consorziati e dei membri del Consiglio consortile, riservata la ratifica del Consiglio di Stato.

²È data facoltà ai Comuni membri di ricorrere al Gran Consiglio contro la decisione del Consiglio di Stato.

Nota:

Il nuovo articolo tiene conto della nuova impostazione dell'organizzazione consortile, prevedendo una doppia maggioranza dei Comuni e dei voti del Consiglio consortile. Viene stabilito nella legge il termine di ricorso al Gran Consiglio con il relativo effetto sospensivo (cpv. 2 e 3). La decisione del Gran Consiglio è impugnabile davanti al Tribunale cantonale amministrativo.

ARTICOLO 45

Scioglimento d'ufficio

NUOVA LEGGE

¹ Sentiti i Municipi dei Comuni consorziati, il Consiglio di Stato può sciogliere d'ufficio il Consorzio che:

- a) non adempie più i requisiti di legge,**
- b) non esercita più l'attività per la quale è stato costituito, oppure**
- c) esercita un'attività che non è più sorretta da un interesse pubblico.**

² Il Consiglio di Stato definisce le modalità di liquidazione e decide la destinazione dei beni consortili.

³ Contro il decreto di scioglimento i Comuni e gli organi consortili hanno facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 30 giorni dalla pubblicazione.

Nota:

Si tratta di una nuova disposizione voluta per rafforzare la facoltà al Consiglio di Stato di sciogliere d'ufficio dei Consorzi che non fossero più sorretti da un sufficiente interesse pubblico oppure che non disponessero di una struttura consortile conforme ai requisiti di legge (cpv. 1). In questo caso il Consiglio di Stato definisce le modalità di liquidazione e decide l'attribuzione dei beni consortili (cpv.2). Contro lo scioglimento è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo (cpv.3).

ARTICOLO 46

Liquidazione

NUOVA LEGGE

¹Decretato lo scioglimento, la liquidazione del Consorzio avviene **secondo le disposizioni statutarie e le modalità fissate caso per caso dal Consiglio di Stato.**

² Il rapporto di liquidazione deve essere ratificato dal Consiglio di Stato.

³ **In caso di costituzione di nuovo Consorzio che subentra nell'attività di precedenti, il Consiglio di Stato emana tutte le disposizioni concrete necessarie.**

VECCHIA LEGGE

¹Decretato lo scioglimento, la liquidazione del Consorzio avviene per il tramite di una Commissione nominata dal Consiglio di Stato.

²Il rapporto di liquidazione deve essere ratificato dal Consiglio di Stato.

Nota:

Le modalità di liquidazione e la destinazione del patrimonio vanno stabilite statutariamente e fissate caso per caso. Il Consiglio di Stato prende poi le disposizioni concrete necessarie.

Viene parimenti fissata la base legale che conferisce al Consiglio di Stato facoltà di emanare le misure necessarie in caso di costituzione di nuovo Consorzio, che subentra nell'attività di precedenti Consorzi. Vi è da presumere che in futuro saranno più volte necessari interventi in tal senso posto il processo in atto di unificazione di diversi Consorzi attivi nei vari ambiti.

CAPITOLO SETTIMO - Norme transitorie e finali

ARTICOLO 47

Adeguamento alla Legge e Consorzi esistenti

NUOVA LEGGE

¹ **Gli statuti e i regolamenti dei Consorzi esistenti devono essere uniformati alla presente legge entro il termine fissato dal Consiglio di Stato.**

² **Gli statuti così modificati dovranno essere sottoposti alla ratifica del Consiglio di Stato.**

³ **La trasmissione degli atti è eseguita a cura della Delegazione consortile.**

⁴ **La proposta del nuovo statuto, allestito dalla Delegazione consortile e preavvisata dal Consiglio consortile, deve essere sottoposta all'approvazione delle Assemblee o dei Consigli comunali dei Comuni consorziati.**

⁵ **È applicabile per il resto la procedura prevista dall'art. 10 in relazione all'art. 7 della presente legge.**

⁶ **Il Consiglio di Stato può autorizzare, per un periodo di 5 anni dall'entrata in vigore della legge, il mantenimento degli statuti in vigore quando si tratta di Consorzi costituiti per una durata limitata o per attività di poca entità, oppure per i Consorzi istituiti in virtù della delega dell' art. 2 cpv. 2 della precedente Legge sul consorzio dei Comuni del 1974.**

VECCHIA LEGGE

¹ Gli statuti e i regolamenti dei Consorzi esistenti devono essere uniformati alla presente Legge, osservata la procedura da essa stabilita; il Consiglio di Stato può tuttavia autorizzare il mantenimento degli statuti in vigore quando si tratta di Consorzi costituiti per una durata limitata.

² La proposta del nuovo statuto, allestito dagli organi consortili, deve essere sottoposta all'approvazione delle Assemblee o dei Consigli comunali dei Comuni consorziati.

³ Gli statuti così modificati dovranno essere sottoposti alla ratifica del Consiglio di Stato entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

⁴ È applicabile la procedura prevista dall'art. 10 in relazione all'art. 7 della presente Legge. La trasmissione degli atti al Consiglio di Stato è eseguita a cura della Delegazione consortile.

⁵ Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle Casse malati consorziali previste dalla Legge sull'assicurazione contro le malattie

Nota:

I Consorzi dovranno procedere all'adeguamento degli statuti nei tempi e modi stabiliti dal Consiglio di Stato. Il nuovo cpv. 6 fa seguito all'abrogazione del cpv. 2 dell'art. 2 vecchia legge che consentiva la costituzione di Consorzi speciali (aventi i Legislativi comunali in sostituzione del Consiglio consortile). Questi Consorzi dovranno dunque valutare nuove soluzioni.

Il regolamento di applicazione fisserà i termini da ossequiare per l'adeguamento alla nuova legge.

ARTICOLO 48

Procedura in corso

NUOVA LEGGE

La presente legge è applicabile a tutti i Consorzi in via di costituzione al momento della sua entrata in vigore.

Nota:

L'entrata in vigore è decisa dal Consiglio di Stato (cfr. art. 50 cpv. 2 nLCCom).

ARTICOLO 49

Abrogazione

NUOVA LEGGE

La Legge sul consorzio dei Comuni del 21 febbraio 1974 è abrogata.

Nota:

Quest'articolo entrerà in vigore solo dopo che tutti i Consorzi avranno adeguato i propri statuti alla nuova legge.

ARTICOLO 50

Entrata in vigore

NUOVA LEGGE

¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle Leggi e degli atti esecutivi.

²Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore.

Esempi di calcolo di chiave di riparto e di ripartizione voti nel Consiglio consortile

ESEMPIO 1

Calcolo della *chiave di riparto e dei voti in funzione della popolazione* (secondo art.16 cpv. 1 LCCom) per Comuni da A ad H.

Osservazioni:

- "chiave di riparto" ci si limita a considerare, quale unico fattore, la popolazione residente
- "voti": sono riprodotte tre possibili varianti di quantificazione dei voti

Comuni	Abitanti (Base: 31.12.2009)	Chiave di riparto	Calcolo dei "voti"					
			Variante 1:		Variante 2		Variante 3	
			Multiplo del Comune più piccolo		Rapporto a base 100		Rapporto a base 1'000	
			Riparto	Voti	Riparto	Voti	Riparto	Voti
Comune A	4580	35.34%	9.16	9	35.34	35	353.45	353
Comune B	1211	9.35%	2.42	2	9.35	9	93.46	93
Comune C	500	3.86%	1.00	1	3.86	4	38.59	39
Comune D	1968	15.19%	3.94	4	15.19	15	151.88	152
Comune E	2345	18.10%	4.69	5	18.10	18	180.97	181
Comune F	863	6.66%	1.73	2	6.66	7	66.60	67
Comune G	701	5.41%	1.40	1	5.41	5	54.10	54
Comune H	790	6.10%	1.58	2	6.10	6	60.97	61
Totale	12'958	100.00%	25.92	26.00	100.00	99	1000	1000

ESEMPIO 2

Calcolo di *chiave di riparto* e relativo *calcolo dei voti* per Consorzio per l'approvvigionamento idrico dei Comuni A, B, C, D, E, F e G.

Osservazione:

Il calcolo tiene conto di fattori causali (nel caso specifico: Abitanti – ponderazione al 40% e Consumi d'acqua – ponderazione 60%) e pondera infine il tutto attraverso un fattore di solidarietà basato sull'Indice di forza finanziaria (IFF).

Costi d'esercizio annuali 2011: Fr. 955'000.--

Comuni	Criteri causali (Base: anno 2010)		Riparto dei costi su basi causali 955'000.00					Ponderazione su principio di solidarietà		Costi d'esercizio		Voti
			40%		60%		100%			Chiave di riparto	Riparto costi anno 2011	
	Abitanti equivalenti (Base: anno 2011)	Erogazione di acqua consortile	In base agli AE		In base ai consumi		Totale	IFF (2011-2012)	%			
AE	mc	%	Fr.	%	Fr.	Fr.	IFF	IFF.Fr.	%	Fr.		
Comune A	5'285	456'518	37.80%	144'406	57.29%	328'290	472'696	91.69	43'341'500	46.18%	440'986	46
Comune B	1'969	97'292	14.09%	53'813	12.21%	69'964	123'777	71.79	8'885'973	9.47%	90'412	9
Comune C	431	47'016	3.09%	11'786	5.90%	33'810	45'596	77.09	3'515'024	3.74%	35'764	4
Comune D	551	9'770	3.94%	15'065	1.23%	7'026	22'091	66.00	1'458'037	1.55%	14'835	2
Comune E	3'355	123'597	24.00%	91'686	15.51%	88'881	180'567	149.94	27'074'217	28.85%	275'471	29
Comune F	1'100	12'683	7.87%	30'067	1.59%	9'121	39'188	82.79	3'244'352	3.46%	33'010	3
Comune G	1'287	49'932	9.21%	35'177	6.27%	35'907	71'084	89.21	6'341'411	6.76%	64'522	7
TOTALE	13'980	796'808	100.00%	382'000	100.00%	573'000	955'000	628.51	93'860'514	100.00%	955'000	100

2

ESEMPIO 3

Variante all'Esempio 2

Osservazione:

Rispetto all'esempio 2 l'Indice di forza finanziaria (IFF) viene utilizzato alla stessa stregua degli altri due sulla base della seguente ponderazione di base: AE: 40%; Consumi: 30%; IFF: 30%.

Costi d'esercizio annuali 2011: Fr. 955'000.--

Comuni	Criteri causali (Base: anno 2010)		Fattore di solidarietà IFF (2011-2012)	Riparto dei costi su basi causali						Costi d'esercizio		Voti
	Abitanti equivalenti (Base: anno 2011)	Erogazione di acqua consortile		955'000.00						Chiave di riparto	Riparto costi anno 2012	
				40%		30%		30%				
				In base agli AE		In base ai consumi		In base a IFF				
AE	mc	IFF	%	Fr.	%	Fr.	%	Fr.	%	Fr.		
Comune A	5'285	456'518	91.69	37.80%	144'406	57.29%	328'290	14.59%	472'696	36.69%	350'347	37
Comune B	1'969	97'292	71.79	14.09%	53'813	12.21%	69'964	11.42%	123'777	12.72%	121'520	13
Comune C	431	47'016	77.09	3.09%	11'786	5.90%	33'810	12.27%	45'596	6.68%	63'832	7
Comune D	551	9'770	66.00	3.94%	15'065	1.23%	7'026	10.50%	22'091	5.10%	48'664	5
Comune E	3'355	123'597	149.94	24.00%	91'686	15.51%	88'881	23.86%	180'567	21.41%	204'475	21
Comune F	1'100	12'683	82.79	7.87%	30'067	1.59%	9'121	13.17%	39'188	7.58%	72'366	8
Comune G	1'287	49'932	89.21	9.21%	35'177	6.27%	35'907	14.19%	71'084	9.82%	93'796	9
TOTALE	13'980	796'808	628.51	100.00%	382'000	100.00%	286'500	100.00%	286'500	100.00%	955'000	100

ESEMPIO 4**Osservazione:**

Calcolo dei voti sulla base del principio statuito dalla Legge (art. 16 cpv. 3) secondo cui un Comune non può avere la maggioranza assoluta dei voti.

Nel caso specifico il Comune D, in base alla normale chiave di riparto dimostra un'interessenza del 58,04%. L'esempio indica una possibile soluzione per ossequiare il citato principio attraverso una riduzione della quota del Comune maggioritario al 49% e la ripartizione della quota eccedente (9.04%) agli altri Comuni.

Comuni	Abitanti (Base: 31.12.2009)				Riparto dei "voti"				Voti
					Primo riparto	Eccedente (>49%)		Riparto finale	
	Tutti i Comuni	Primo riparto	escluso comune maggioritario	Secondo riparto		Eccedente	Riparto		
Comune A	4580	17.49%	4580	41.67%	17.49%		3.77%	21.25%	21
Comune B	1211	4.62%	1211	11.02%	4.62%		1.00%	5.62%	6
Comune C	500	1.91%	500	4.55%	1.91%		0.41%	2.32%	2
Comune D	15200	58.04%			58.04%	9.04%		49.00%	49
Comune E	2345	8.95%	2345	21.34%	8.95%		1.93%	10.88%	11
Comune F	863	3.30%	863	7.85%	3.30%		0.71%	4.00%	4
Comune G	701	2.68%	701	6.38%	2.68%		0.58%	3.25%	3
Comune H	790	3.02%	790	7.19%	3.02%		0.65%	3.67%	4
Totale	26'190	100.00%	10'990	100.00%	100.00%		9.04%	100.00%	100